

ALLEGATO C

Disciplina incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente disciplina contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. La presente disciplina si applica al personale in servizio presso la Giunta regionale che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Giunta di Regione Lombardia con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Giunta stessa.
2. La presente disciplina si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Giunta Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:

- il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle attività elencate al successivo art. 3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all’acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità;
 - i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s’intendono coloro che, tecnici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l’insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell’articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui alla presente disciplina, salvo diverse previsioni di legge.
 5. Sono riconosciuti gli incentivi per le procedure di acquisto di servizi e forniture complessi ai sensi della normativa vigente.
 6. Sono altresì esclusi i servizi e le forniture acquistati mediante gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., da Aria S.p.A. o da altre Centrali di Committenza, che non presentano complessità nella fase di esecuzione dei singoli contratti.
 7. Gli incentivi sono inoltre riconosciuti alle concessioni affidate dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 3

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Per attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell’allegato I.10 del Codice, “Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure”, cui fa rinvio l’articolo 45, comma 2, del Codice.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione/concessione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal dirigente ai fini della successiva individuazione da parte del RUP.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il cronoprogramma relativo all'esperimento della procedura di gara.

Articolo 5

(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio ovvero siano richieste da altri Enti professionalità della Giunta regionale, lo specifico accordo sottoscritto tra le Amministrazioni deve essere trasmesso anche alla Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti e alla Struttura competente in materia di personale per le verifiche di cui all'art. 8, comma 1.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, eccetto che per il collaudo tecnico-amministrativo e per quello statico, svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.
3. I collaudatori dipendenti della stessa Stazione Appaltante appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo svolta per una Stazione Appaltante da dipendenti di altra Stazione Appaltante è determinato ai sensi della normativa applicabile alle Stazioni Appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, ex art. 45, comma 1, del Codice, trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della Stazione Appaltante in favore della quale la prestazione è resa, e sono corrisposti – dalla stazione appaltante beneficiaria alla stazione appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni – al fine del relativo pagamento.
5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 8, comma 2, della presente disciplina.

Articolo 6

(Procedure bandite dalla Centrale di Committenza)

1. Quando Regione aderisce ad uno strumento di acquisto o di negoziazione (Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione, Convenzioni o altri così come definiti dall'art. 3, lettere cc e dd, dell'Allegato I.1 del Codice) predisposto da una Centrale di Committenza può corrispondere a queste ultime la quota parte dell'incentivo nella misura massima di un quarto (25%) della percentuale prescritta per le fasi di competenza della centrale di committenza.

Articolo 7

(Attività di committenza delegata/ausiliaria)

1. In tutti i casi in cui la Giunta svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di fasi di essa (lavori, servizi, forniture), compresa la gestione del finanziamento, le stazioni appaltanti deleganti possono corrispondere l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.

Articolo 8

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche nonché per l'affidamento di concessioni possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni in materia di appalti pubblici, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività massima prevista, ove presenti). Tale limite è aumentato del 15 per cento nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto.

Articolo 9

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, la Giunta regionale:
 - promuove, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 7, del Codice.
3. I costi della formazione e della strumentazione sono coperti con le risorse di cui all'art. 10, comma 4, lett. b).

Articolo 10

(Oneri relativi alle funzioni tecniche e costituzione del fondo)

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate all'art. 3 della presente disciplina, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture nonché delle concessioni negli stati di previsione della spesa o nel bilancio della Giunta.
2. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli oneri per le attività tecniche nella misura stabilita al successivo comma 6. Nella determinazione a contrarre, o negli atti relativi all'affidamento dei singoli lavori/servizi/forniture/concessioni verranno determinati gli importi da destinare alla costituzione del fondo di cui al presente articolo.
3. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dalla presente disciplina, nel fondo di cui al comma 2 è iscritta una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
4. Il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 11, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

- all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
5. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l'Irap che trova copertura nel quadro economico.
6. La misura effettiva del fondo da costituire rapportata all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TAB. A – Lavori pubblici

Classi di importo	Percentuale da applicare
fino alla soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice);	2%
oltre la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,00	1,8%
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,6%
oltre euro 25.000.000,00	1,2%

TAB. B – Servizi e forniture

Classi di importo	Percentuale da applicare
--------------------------	---------------------------------

Fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 3.000.000	1,5%
Oltre euro 3.000.000 e fino a euro 10.000.000	1%
Oltre euro 10.000.000	0,5%

7. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
8. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, non preveda alcune attività, le quote parti dell'incentivo relative a questa attività non partecipano alla costituzione del fondo.

Articolo 11

(Criteri di ripartizione dell'incentivo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture o concessioni, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 allegate alla presente. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 12

(Erogazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessaria l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dai dipendenti da parte del RUP/DEC e del dirigente della Stazione Appaltante, ciascuno per la parte di propria competenza, come previsto dal successivo art 14, comma 3.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito per i diversi interventi/acquisizioni nell'atto di cui all'art. 4, comma 3, della presente disciplina, in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 120 del Codice.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

Articolo 13

(Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente il lavoro, servizio o fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, incrementano la quota delle risorse di cui all'articolo 10, comma 4, lett. b).

Articolo 14

(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. Il dirigente della stazione appaltante, d'intesa con il Responsabile Unico del Progetto/Dirigente richiedente, individua i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, definendo le attività che ognuno di essi svolge all'interno del gruppo di lavoro per la acquisizione di servizi o forniture.

2. Per gli appalti di lavori, il Responsabile Unico del Progetto individua i soggetti di cui all'articolo 2, definendo le attività che ognuno di essi svolge all'interno del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori.
3. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui ai commi 1 e 2, il dirigente della stazione appaltante propone al Direttore sovraordinato l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
 - a) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
 - il dirigente della Stazione Appaltante, o il RUP nel caso di lavori, dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle attività;
 - il dirigente della Stazione Appaltante, o il RUP nel caso di lavori, propone al Direttore l'assunzione dell'atto di liquidazione.
 - b) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione e del collaudo:
 - il Responsabile Unico del Progetto documenta al dirigente della Stazione Appaltante lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle attività;
 - il dirigente della Stazione Appaltante prende atto di quanto svolto e dell'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il dirigente della Stazione Appaltante, o il RUP nel caso di lavori, propone al Direttore l'assunzione dell'atto di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di lavori, servizi e forniture di durata pluriennale si procede con liquidazione unica alla scadenza del contratto, sulla base di quanto eseguito/accertato.
4. Il decreto del Direttore per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmesso dal dirigente della Stazione Appaltante alla UO Personale con l'attestazione:
 - delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera/servizio/fornitura;
 - dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle attività.

Articolo 15

(Applicazione)

1. La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore della stessa.
2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Articolo 16

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. La presente disciplina si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. La disciplina approvata con d.g.r. n. XI/566 del 24.09.2018 continua a trovare applicazione limitatamente ai contratti stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e fino all'integrale esaurimento degli stessi. Una volta scaduti tutti i suddetti contratti la disciplina di cui alla d.g.r. n. XI/566 del 24.09.2018 si considererà abrogata.

ALLEGATI – TABELLA 1

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori

ATTIVITA'	Fase programmazio ne 3%-5%	Fase progettazione 15%-35%	Fase affidamento 10%-25%*	Fase esecuzione 30%-60%	Totale
	3,50%	26,50%	14,50%	55,50%	100,00 %
Responsabile unico del progetto	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	2,00%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa a supporto del Responsabile unico del progetto	3,00%	3,00%	10,00%	10,00%	26,00%
Redazione del progetto/perizia		12,00%			12,00%
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		4,00%			4,00%
Verifica del progetto		3,00%			3,00%
Predisposizione dei documenti di gara		4,00%	4,00%		8,00%
Direzione dei lavori				20,00%	20,00%
Collaboratori DL				10,00%	10,00%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				5,00%	5,00%
Collaudo tecnico-amministrativo/Certificato di Regolare Esecuzione				10,00%	10,00%
Totale					100%

ALLEGATI – TABELLA 2

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

ATTIVITA'	Fase programmazio ne (3%)	Fase progettazione (22%)	Fase affidamento (25%)	Fase esecuzione (50%)	Totale 100%
Responsabile unico del progetto	1,5%	1,5%	2%	2%	7%
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione	1%	1%	1%	1%	4%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase	0,5%	4%	17%	22%	43,5%
Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, co. 3, D.lgs. 81/2008 ed eventuale coordinamento in fase di esecuzione		0,5%		0,5%	1%
Schema di contratto			5%		5%
Predisposizione dei documenti di gara		15%			15%
Direzione dell'esecuzione				7,50%	7,50%
Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione				13%	13%
Verifica della conformità/Certificazione regolare esecuzione				4%	4%
Totale					100%